



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 2 DEL 08/01/2021

Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA

OGGETTO: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE FINO AL 31 MARZO 2021.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM₁₀) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, anche in maniera consecutiva per più giorni, superano o possono superare il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM₁₀), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 6 settembre 2018, presieduta e coordinata dalla Regione Veneto, sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal "Nuovo Accordo Bacino Padano" per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- il Comune di San Bonifacio non fa parte dell'agglomerato urbano del Comune di Verona capoluogo di provincia, ma è stato inserito in zona IT0513 ai sensi della D.G.R.V. n. 2130 del 2012; inoltre conta una popolazione inferiore a 30.000 abitanti, e pertanto non è compreso né vincolato dal citato Accordo di Programma interregionale, in particolare per quanto concerne la limitazione della circolazione veicolare;
- in data 28 settembre 2020 si è svolta la riunione in modalità telematica del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

indicazioni regionali e le relative modalità applicative, oltre all'esposizione da parte di ARPAV della relazione sullo stato della qualità dell'aria.

VISTA la propria precedente ordinanza n. 170 del 13 ottobre 2020 con la quale sono state adottate misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, con efficacia temporale fino al 31 dicembre 2020, in attesa di nuove indicazioni della Regione Veneto e/o di ulteriori deliberazioni del Tavolo Tecnico Zonale di Verona relativamente alla definizione dei provvedimenti per il residuo periodo invernale 2020-2021;

CONSIDERATO che la Regione Veneto non ha fornito nuove direttive od altre indicazioni in merito e preso atto di quanto emerso nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale svoltosi in data 5 gennaio 2021;

RITENUTO di reiterare, con il presente provvedimento, le precedenti misure di contrasto all'inquinamento atmosferico fino al 31 marzo 2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTA la necessità di adottare con provvedimento specifico le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e al contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀ per ora con validità temporale fino al 31/12/2020;

VISTI:

- la D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- i Decreti del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e 16 aprile 2013, n. 74, recanti le norme regolamentari per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- la legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" e il decreto ministeriale 19 dicembre 2012;
- l'articolo 7, comma 1 lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

RICHIAMATO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 3;

Per le motivazioni esposte nelle premesse che precedono,



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINA

di reiterare le misure di **limitazione della circolazione stradale** secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM₁₀), con decorrenza immediata e **fino al 31 marzo 2021**, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, alle seguenti categorie di veicoli:

- 1.1. autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 1.2. autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 1.3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica per l'intera rete stradale dei comuni interessati con esclusione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti a) e b), degli svincoli autostradali e dei parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

3. Esclusioni e deroghe dal divieto di circolazione

Le seguenti categorie di veicoli sono escluse dal divieto di circolazione¹:

1. veicoli utilizzati da enti pubblici;
2. veicoli per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; automezzi speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada²;
3. sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;

¹ Secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dall'art. 13, comma 4 della l.r. 24/06

² f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

4. Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
5. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione, purchè utilizzino per la circolazione solo gpl o gas;
6. veicoli diesel convertiti a gas;
7. veicoli alimentati a gasolio, omologati almeno "euro 5" diesel;
8. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
9. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
10. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1"
11. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
12. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
16. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
17. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
18. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

19. veicoli utilizzati per prestare assistenza a persone che si trovano in isolamento o in quarantena obbligatoria in base alle disposizioni relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
22. veicoli con a bordo almeno tre persone;
23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;
24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
25. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
26. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'ufficio dei Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.".

Sempre per le motivazioni esposte in premesse, con efficacia in tutto il territorio comunale **fino al 31 marzo 2021**,

DISPONE ALTRESI'

- 1) il **divieto** di mantenere acceso il motore nei seguenti casi :
 - degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.
- 2) **obbligo** di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^A del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla "**classe A1**" della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 3) **divieto** di installazione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

per la classe “**3 stelle**” in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del D.Lgs. 152/2006

- 4) **divieto** di utilizzo di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a “**2 stelle**”;
- 5) **obbligo** di limitare a massimi di 19°C (con tolleranza di 2°C) la temperatura media delle abitazioni e degli spazi ed esercizi commerciali.
- 6) l'**obbligo** di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (riferimento art. 164 del Codice della Strada);
- 7) il **divieto** di effettuare combustioni all'aperto in ambito di cantiere. In ambito agricolo, il divieto di combustioni all'aperto vale per quantità giornaliere superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali, anche se raggruppati in piccoli cumuli; con riserva di imporre, con successivo provvedimento, la sospensione, il differimento o il divieto totale della combustione all'aperto dei materiali vegetali, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - Rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi e/o del valore obiettivo del Benzo(a)pirene, ovvero nel caso che da tale attività possa derivare pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità dei cittadini.

Inoltre, ove ammesso dalle relative norme di riferimento³ dovranno essere attuate pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

Si riserva la facoltà di emanare ulteriori disposizioni per il periodo successivo, ovvero di prorogare l'efficacia del presente provvedimento, in relazione all'andamento dello stato di qualità dell'aria e alle direttive che fossero adottate dalla Regione Veneto e dal T.T.Z. della Provincia di Verona.

INVITA

1. Le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione, a far spegnere i motori degli autobus, compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente.
2. A mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
E.2 - Uffici e assimilabili;
E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili
3. La popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
4. I cittadini e le imprese ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) spegnere il motore degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - b) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto

³ Lettera l) allegato A Accordo di Bacino : nelle AIA, nelle AUA e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati)



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

carrozine, passeggeri e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;

c) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;

d) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;

e) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

5. La popolazione ad attuare, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, una serie di azioni virtuose, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini, come di seguito riportate:

a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;

b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;

c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;

e) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;

f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;

g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;

h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);

i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);

j) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;

k) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;

l) aver cura dell'impianto termico a biomasse (caminetto, stufa, termocucina) provvedendo alla manutenzione periodica dell'impianto e alla pulizia dei canali di fumo;

m) ridurre l'impiego di tali impianti laddove sia esistente altro impianto di riscaldamento a combustibile gassoso (gpl, metano, gas naturale).

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro e 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, ferme restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Chiunque viola le rimanenti disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio e attraverso idonea comunicazione a mezzo internet e social media.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)